

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012589	10/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101


OGGETTO:

Dr. C. G., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sansone Carmen	03/11/2021 11:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansone Carmen	03/11/2021 11:49
Dirigente SPTA	Veronico Letizia	04/11/2021 08:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	10/11/2021 10:18

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

PREMESSO

- che il Dr. C. G., meglio identificato nell'allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Complessa, in attuazione della vigente normativa di settore, dovrebbe essere collocato in quiescenza, per limiti di età, al compimento dei 67 anni;
- che lo stesso ha chiesto di rimanere in servizio fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della Legge 04.11.2010 n. 183;

VISTO l'art. 22 della Legge 04/11/2010 n. 183 che ha riformulato il comma 1 dell'art. 15-nonies del D. Lgs. n. 502/1992 prevedendo che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero di dirigenti”;

RICHIAMATA La nota operativa n. 56 del 22/12/2010 con cui la Direzione Centrale dell'INPDAP di Roma al punto 5) fornisce indicazioni relative alla modifica dell'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale introdotta dall'art. 22 della Legge n. 183/2010 ed in particolare per quanto attiene alla locuzione “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza, quali il servizio militare, i servizi ricongiungibili ed i servizi riscattati per lavoro prestato all'estero, mentre restano esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi correlati a titoli di studio (es. laurea, specializzazione, ecc.);

VISTO il parere n. 0048254 del 24/10/2013 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica opportunamente interpellato da questa Amministrazione, con il quale ha chiarito che il servizio militare deve essere incluso nel computo del servizio effettivo qualora lo stesso sia in corso al momento dell'entrata in vigore della L. n. 958/1986 o svolto successivamente a tale data. Se invece, il servizio militare è stato svolto precedentemente alla suddetta data, occorre distinguere a seconda che lo stesso sia stato prestato anteriormente o successivamente alla nomina. Se è prestato prima dell'assunzione, il militare non è computato nel servizio effettivo ma ha valenza ai soli fini del trattamento di pensione e di fine servizio qualora sia riscattato con oneri da parte dell'interessato; se, invece, è stato prestato dopo la nomina, trova applicazione l'art. 67 del DPR n. 3 del 1957 che prevede il collocamento in aspettativa e il riconoscimento ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, con la conseguenza che andrebbe incluso nel concetto di servizio effettivo;

CONSIDERATO che il Dr. C. G. ha prestato il servizio militare precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 958/1986 e prima dell'assunzione, lo stesso servizio, pur essendo stato valorizzato ai fini del trattamento di pensione, non è da considerare servizio effettivo;

ACCERTATO che il Dr. C. G. al compimento dei 70 anni di età, non avrà ancora raggiunto i 40 anni di servizio effettivo;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza del Dr. C. G. a permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992, come riformulato dall'art. 22 della Legge n. 183/2010, ossia fino alla data del 31/10/2026;

DETERMINA

- di riconoscere il diritto del Dr. C. G., meglio identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Complessa, a permanere in servizio fino al compimento dei 70 anni di età, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art.15-nonies del D. Lgs. n. 502/1992, come riformulato dall'art. 22 della Legge n. 183/2010;
- di trattenere, conseguentemente, in servizio il Dr. C. G. sino alla data del 31/10/2026 (ultimo giorno lavorativo);
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, L. 24190, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, D. Lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo